

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	118
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate dalla Commissione</i> ) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**C. 2212 Daga.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute per la seduta odierna.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) comunica che i deputati del suo gruppo hanno

provveduto a ritirare la propria sottoscrizione della proposta di legge in esame. Annuncia altresì il ritiro di tutte le restanti proposte emendative presentate dal gruppo SEL. Fa notare come, a seguito della soppressione, nel corso della seduta di ieri, dell'articolo 6, che disciplina un aspetto nevralgico e caratterizzante della proposta di legge, sia inutile e improduttivo continuare a discutere su un provvedimento che stravolge completamente il dettato referendario. Dopo aver invitato i colleghi della maggioranza a riconsiderare l'ipotesi di riportare il provvedimento al testo originario, comunica altresì che il suo gruppo non prenderà parte al prosieguo dei lavori della Commissione.

Federica DAGA (M5S) evidenzia come la maggioranza, fautrice di un'ideologia chiaramente privatizzatrice, abbia perpetrato un vero e proprio « scempio » della volontà popolare risultante dalla consultazione referendaria. Comunica, quindi, che il suo gruppo non continuerà a partecipare ai lavori della Commissione e annuncia il ritiro di tutte le restanti proposte emendative presentato dal gruppo M5S alla proposta di legge, nonché delle sottoscrizioni della proposta medesima,

che, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, persegue interessi economico-finanziari che collimano ben poco con l'interesse economico generale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nell'evidenziare gli sforzi compiuti dalla presidenza per assicurare un corretto e rispettoso svolgimento dei lavori, esprime rammarico per le posizioni espresse, a nome dei gruppi di appartenenza, dai colleghi testé intervenuti. Auspica comunque che i lavori della Commissione possano proseguire in futuro in un clima di costruttivo e reciproco confronto.

Enrico BORGHI (PD), nel prendere atto delle autonome decisioni assunte dai componenti della Commissione testé intervenuti, auspica la definitiva approvazione del provvedimento in esame, sottolineando che esso rappresenta il frutto di un lavoro, condotto in sede emendativa, volto non a depotenziare l'esito referendario, ma a garantire l'organicità della normativa del servizio idrico integrato, in modo da renderlo rispondente a criteri di efficienza, e a assicurare un percorso di tutela e adeguata valorizzazione del bene pubblico acqua.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito delle dichiarazioni testé rese dai colleghi Zaratti e Daga, risultano ritirate le proposte emendative Daga 3.30, che, a seguito della riformulazione, ha assunto la numerazione 9.03, Daga 7.2, Pellegrino 7.3, Daga 8.5, 8.6, 8.7 e 9.7, Pellegrino 9.8, Daga 9.9, 0.9.02.1 e 12.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 7.1 (*vedi allegato*).

Chiara BRAGA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 8.3 a sua prima firma, proposta dal relatore, precisando che esso è volto a prevedere che il servizio idrico integrato sia finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del Codice dell'ambiente, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo pre-

visto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge cosiddetto «Sblocca-Italia» e da quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Precisa, inoltre, come, nell'ottica di incentivazione degli investimenti, si è inteso, altresì, perseguire l'obiettivo del superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Braga 8.3 (*nuova formulazione*)(*vedi allegato*).

Enrico BORGHI (PD) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constatata l'assenza di obiezioni, dispone l'attivazione della trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte, quindi, che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Braga 8.3, si intendono preclusi gli emendamenti Massa 8.2 e 8.4.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento 8.1 a sua prima firma.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, richiama, innanzitutto, le finalità dell'emendamento Massa 9.4, come riformulato: in primo luogo, assicurare l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fino a 50 litri giornalieri per persona; in secondo luogo, individuare le procedure per la morosità e per la definizione dei criteri finalizzati a individuare i soggetti ai quali i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità; in terzo luogo, assicurare un adeguato recupero dei costi del

servizio da parte della tariffa, tramite l'applicazione del criterio di progressività, costituzionalmente sancito, e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero. Dichiarando il proprio rammarico per l'abbandono dei lavori della Commissione da parte dei colleghi dei gruppi M5S e SEL, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Massa 9.4 (*vedi allegato*), volta a rafforzare il ruolo dell'*Authority* e delle Commissioni parlamentari competenti, nonché degli enti locali interessati.

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con l'ulteriore nuova riformulazione dell'emendamento Massa 9.4 proposta dal relatore.

Federico MASSA (PD) accetta l'ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 9.4, proposta dal relatore. Dopo aver espresso il suo rammarico per l'abbandono dei lavori da parte dei gruppi di opposizione, richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del provvedimento, che chiaramente smentiscono quanto espresso nella seduta di ieri dai colleghi del gruppo M5S e riportato oggi dagli organi di stampa, trattandosi di disposizioni rispondenti alla volontà espressa dai cittadini nel *referendum* del 2011. In particolare, con riferimento alla nuova versione dell'articolo 8, fa presente che essa elimina una distorsione presente nelle proposte demagogiche del M5S che, se approvate, avrebbero comportato l'esborso di ingenti risorse, le quali, invece, dovrebbero essere spese per risanare le infrastrutture idriche. Con riferimento, invece, all'articolo 9, sottolinea come esso sia volto ad assicurare l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario, nonché il recupero dei costi del servizio da parte della tariffa, tramite l'applicazione del criterio di progressività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento

Massa 9.4 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Massa 9.4 (*ulteriore nuova formulazione*), si intendono preclusi gli emendamenti Segoni 9.5, Massa 9.3 e 9.2, Segoni 9.6 e Massa 9.1.

Enrico BORGHI (PD) fa proprio l'emendamento Daga 3.30, dichiarando peraltro di accettare la riformulazione dello stesso proposta dal relatore, che ha prodotto una diversa collocazione dell'emendamento medesimo e quindi la diversa numerazione 9.03.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Borghi 9.03 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo 9.02, in tema di trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato. In particolare, evidenzia che esso affida all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di uniformare il meccanismo di tariffazione su tutto il territorio nazionale e di definire le modalità affinché tutti i gestori indichino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche. Rileva, inoltre, che tutti i gestori del servizio, a partire dal 2017, devono assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Grimoldi 9.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessandro MAZZOLI (PD) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, del-

l'emendamento 10.2 a sua prima firma, in base al quale, al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, settore che considera cruciale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mazzoli 10.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mazzoli 10.2 (*nuova formulazione*), si intendono preclusi gli emendamenti Carrescia 10.3 e Massa 10.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Bratti 11.1 (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bratti 11.1, si intendono preclusi l'emendamento Castiello 11.2 e gli identici emendamenti Carrescia 11.3 e Matarrese 11.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 12.1 (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Borghi 12.1, si intendono preclusi gli emendamenti Carrescia 12.3 e 12.4, Matarrese 12.5 e Carrescia 12.6.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 12.01 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 12.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

## ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

7. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

## ART. 8.

*(Finanziamento del servizio idrico integrato).*

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

1-bis. Le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al supera-

mento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 2;*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

*dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge

n. 269 del 2003, volti a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.

3-ter: L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

ART. 136.

*(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).*

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

8. 3. *(nuova formulazione)* Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

*(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).*

1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona tenendo conto dei valori storici di con-

sumo e di dotazioni *pro capite*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f) del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del

settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**9. 4.** *(ulteriore nuova formulazione)* Massa, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis**

*(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).*

1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

**9. 03.** *(ex 3.30) (nuova formulazione)* Borghi.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.**

*(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).*

1. Ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici a partire dal 2017 è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio

idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

**9. 02.** Il Relatore.

**ART. 10**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato;

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 3 e 4;*

*al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* del consiglio di bacino *con le seguenti:* dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;

*al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* dei consigli di bacino *con le seguenti:* degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);

*al comma 5, ultimo periodo dopo le parole:* i soggetti *inserire le seguenti:* pubblici;

*al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole:* Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle *performance* di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame.

**10.2.** *(nuova formulazione)* Mazzoli, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Simone Valente, Zardini.

ART. 11.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1284 è sostituito dal seguente:

« 1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale uni-

versale che lo garantisca, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner »;

b) al comma 1284-ter le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 1 centesimo »;

c) dopo il comma 1284-ter è aggiunto il seguente:

« 1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica del gas e del servizio idrico. I relativi proventi sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia.

**11. 1.** Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

**12.01.** *(nuova formulazione)* Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.